

- (9) La decisione 2008/352/CE va pertanto modificata di conseguenza. Tuttavia, tenuto conto della natura delle disposizioni di modifica, che sono direttamente applicabili e obbligatorie in tutti i loro elementi, è opportuno sostituire tale decisione con un regolamento.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica:

- a) alla gomma di guar di cui al codice NC 1302 32 90 originaria o proveniente dall'India e destinata al consumo animale o umano;
- b) ai mangimi e agli alimenti contenenti almeno il 10 % di gomma di guar originaria o proveniente dall'India.

Articolo 2

Certificazione

1. Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 presentata all'importazione è accompagnata da:

- a) un certificato sanitario, figurante in allegato, che attesti che il prodotto importato non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP) e
- b) un rapporto analitico, rilasciato da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti, che indichi i risultati del campionamento e dell'analisi della presenza di PCP, l'incertezza di misura del risultato analitico, nonché il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione (LOQ) del metodo analitico.

2. Il certificato corredato di un rapporto analitico è firmato da un rappresentante autorizzato del ministero indiano del Commercio e dell'industria e la sua validità è limitata a quattro mesi a decorrere dalla data della sua emissione.

3. Le prove di cui al paragrafo 1, lettera b), devono essere effettuate su un campione prelevato dalle autorità indiane competenti dalla partita in conformità delle disposizioni della direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE⁽¹⁾. L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata mediante un solvente acidificato. L'analisi è realizzata con-

formemente alla versione modificata del metodo QuEChERS come definito sul sito web dei Laboratori comunitari di riferimento per i residui di pesticidi⁽²⁾ o conformemente ad un metodo altrettanto affidabile.

Articolo 3

Identificazione

Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 è contraddistinta da un codice che va indicato nel certificato sanitario, nel rapporto analitico contenente i risultati dell'analisi e del campionamento e in ciascuno dei documenti commerciali che accompagnano la partita. Ciascun sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.

Articolo 4

Notifica preventiva

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente al punto di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, la data e l'ora previste dell'arrivo di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Controlli ufficiali

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, sulle partite di prodotti di cui all'articolo 1.

2. I controlli di identità e i controlli materiali, compresi il campionamento e l'analisi volta a rilevare la presenza di PCP, sono effettuati almeno sul 5 % delle suddette partite.

3. Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.

4. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati presso punti di controllo all'uopo designati dagli Stati membri.

5. Gli Stati membri rendono pubblico l'elenco dei punti di controllo e ne danno comunicazione alla Commissione.

6. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano inoltre controlli materiali casuali, compresi il campionamento e l'analisi volti a rilevare la presenza di PCP nella gomma di guar proveniente da paesi diversi dall'India.

Articolo 6

Frazionamento delle partite

Le partite non sono frazionate finché non sono stati completati tutti i controlli ufficiali. Qualora una partita sia frazionata, una copia certificata del certificato sanitario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), accompagna ciascuna parte della partita frazionata fino alla sua immissione in libera pratica.

⁽¹⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

⁽²⁾ <http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf>

